

**ALLEGATO - Documento di consultazione sull'estensione degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) e sulla previsione di un termine ultimo per l'adeguamento agli stessi**

| Riferimenti al Documento in consultazione   | Osservazioni   |
|---|--|
| <p><b>1. <u>ESTENSIONE DEGLI ORIENTAMENTI DELL'EBA IN MATERIA DI REMOTE ONBOARDING ANCHE AI SOGGETTI NON DESTINATARI</u></b></p> <p>Sono al momento esclusi dall'applicazione degli Orientamenti dell'EBA gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia che non rientrano nella nozione di "operatore del settore finanziario" di cui al Regolamento (UE) 1093/2010 e cioè: i) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB; ii) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB; iii) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB; iv) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta; v) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</p> <p>Per assicurare coerenza e uniformità nell'applicazione del quadro normativo di riferimento per tutti i soggetti vigilati, la Banca d'Italia intende estendere le indicazioni dell'EBA anche a questi soggetti.</p> <p><b>2. <u>PREVISIONE DI UN TERMINE ULTIMO ENTRO CUI TUTTI GLI INTERMEDIARI SONO CHIAMATI AD ADEGUARSI AGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI REMOTE ONBOARDING</u></b></p> <p>Come chiarito nella Nota n. 32 del 13 giugno 2023, gli Orientamenti si applicheranno, a partire dal 2 ottobre 2023, solo quando gli intermediari decidano di adottare nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza o di apportare modifiche ai processi ovvero agli strumenti già utilizzati con riferimento a nuovi clienti. Questo approccio è condivisibile in quanto consente ai destinatari di adeguarsi con gradualità al nuovo assetto normativo. D'altro canto, se applicata per un tempo eccessivamente lungo, questa impostazione potrà determinare una frammentazione delle regole applicabili all'adeguata verifica a distanza poiché permetterà agli intermediari che non adottino o rivedano le soluzioni di onboarding di non tenere conto degli Orientamenti per un tempo potenzialmente anche lungo.</p> <p>Per assicurare il <i>level playing field</i> tra gli intermediari e la certezza del quadro normativo, la Banca d'Italia ritiene quindi opportuno individuare un termine ultimo (che verrebbe fissato al 2 ottobre 2024, i.e. un anno dalla data di prima applicazione degli Orientamenti) entro il quale gli intermediari dovranno tenere conto degli Orientamenti dell'EBA in relazione a tutte le soluzioni di onboarding, incluse quelle già attualmente in essere e non sottoposte a revisione.</p> | <p>In considerazione della possibile estensione dei presenti orientamenti anche ai soggetti originariamente non destinatari (tra cui CDP), si suggerisce di prevedere la possibilità per tali soggetti di adeguarsi agli obblighi a partire dal 2 ottobre 2024 sia in caso di adozione di nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza, sia in caso di modifiche ai processi o agli strumenti già utilizzati con riferimento a nuovi clienti.</p> |

| Riferimenti al Documento in consultazione  | Osservazioni  |
|--|---|
| <p><b><u>ORIENTAMENTI SULL'UTILIZZO DI SOLUZIONI DI ONBOARDING A DISTANZA DEL CLIENTE PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849</u></b></p> <p><b>4.1.3 La valutazione preliminare all'attuazione della soluzione di onboarding a distanza del cliente</b></p> <p>Al momento di considerare la possibilità di adottare una nuova soluzione per l'onboarding a distanza del cliente, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero effettuare una valutazione preliminare all'attuazione di tale soluzione.</p> <p>Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire l'ambito, le fasi e i requisiti di conservazione dei documenti della valutazione preliminare all'attuazione nelle loro politiche e procedure, che dovrebbe comprendere almeno:</p> <p>a) una valutazione dell'adeguatezza della soluzione in termini di completezza e accuratezza dei dati e dei documenti raccolti, nonché dell'affidabilità e dell'indipendenza delle fonti di informazione utilizzate;</p> <p>b) una valutazione dell'impatto dell'utilizzo della soluzione di onboarding a distanza del cliente sull'esposizione al rischio dell'ente o dell'istituto in relazione alla loro area di attività, compreso l'impatto sui rischi ML/TF, operativi, reputazionali e legali;</p> <p>c) l'individuazione di possibili misure di mitigazione e azioni correttive per ciascun rischio individuato nella valutazione di cui alla lettera b);</p> <p>d) test per valutare i rischi di frode, compresi i rischi di sostituzione di persona e altri rischi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla sicurezza, in conformità con il paragrafo 43 degli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di sicurezza;</p> <p>e) un test end-to-end del funzionamento della soluzione rispetto al cliente/ai clienti, al prodotto/ai prodotti e al servizio/ai servizi per i quali la soluzione di onboarding a distanza può essere utilizzata, secondo quanto definito nelle politiche e nelle procedure di onboarding a distanza del cliente.</p> | <p>Con riferimento al c.d. “<i>pre-implementation assessment</i>” (valutazione preliminare sull'esposizione ai rischi di riciclaggio, operativi, reputazionali e legali), si suggerisce di chiarire le tempistiche per lo svolgimento di tale <i>assessment</i> tenendo in considerazione che alcune funzionalità potrebbero essere esaminate solo a seguito dell'adozione delle stesse. A tal fine, si propone di valutare se prevedere la possibilità per i destinatari di eseguire tale <i>assessment</i> a seguito dell'eventuale contrattualizzazione con il fornitore dei servizi / sistemi di <i>onboarding</i>.</p> |